

(N 39)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro dei Lavori Pubblici

(TUPINI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO 1948

Modifica dell'articolo 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583, concernente incarichi a tecnici privati per progettazione e direzione di lavori pubblici.

ONOREVOLI SENATORI. — In base all'articolo 1 del regio decreto 8 febbraio 1923, n. 422, la Amministrazione dei lavori pubblici, se la speciale natura delle opere lo consenta o motivi di urgenza lo richiedano, può affidare a professionisti privati la compilazione di progetti e la direzione dei lavori.

L'articolo 5 del regio decreto 9 aprile 1925, n. 583, a sua volta, dispone che la competenza a concedere gli incarichi e disporre il pagamento dei compensi relativi spetta al Ministro dei lavori pubblici.

In considerazione del decentramento attuato nell'Amministrazione dei lavori pubblici con l'istituzione dei Provveditorati regionali, che per l'attrezzatura tecnica, amministrativa e contabile di cui dispongono sono bene in

grado di curare le istruttorie delle convenzioni che sono stipulate con i liberi professionisti, in conformità alle norme impartite dal Ministero, è stato predisposto l'unito disegno di legge in base al quale i Provveditori, per i lavori che rientrano nei limiti della loro competenza fissati con l'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono autorizzati a stipulare le convenzioni relative ad incarichi di progettazione, direzione ed assistenza ai lavori nonchè a corrispondere i compensi relativi.

Il provvedimento, oltre ad essere vivamente sollecitato dalle categorie interessate, consente una opportuna semplificazione amministrativa e ciò senza alcun pregiudizio alla tutela degli interessi dell'Amministrazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 5 del regio decreto 9 aprile 1945, n. 583, i Provveditori alle opere pubbliche per i lavori che rientrano nei limiti di competenza di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 16, sono autorizzati a stipulare le convenzioni con i tecnici privati incaricati della compilazione dei progetti e della direzione ed assistenza ai lavori ed a corrispondere i compensi relativi.

I fondi all'uopo occorrenti saranno iscritti in appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Art. 2.

Il Ministro per il Tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le variazioni dipendenti dall'applicazione della presente legge.